

N. 00856/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01478/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2009, proposto da:

- Angela Corvaja, rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Nasti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via S. Sofia n. 12;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Ammendola, Salvatore Pezzullo e Maria Rita Surano, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 8, presso la sede dell'Avvocatura comunale;

nei confronti di

- R.S.D., Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili del Comune di Rozzano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione Dirigenziale n. 8 del 26.02.2009 con la quale il Comune di Milano Settore Handicap e Salute mentale, Servizi Handicap -

Ufficio Residenzialità ha disposto a carico della ricorrente, madre del Sig. Antonello Lugaro, ricoverato presso la Residenza Sansone di Rozzano, quale soggetto obbligato per legge, il pagamento della somma di euro 813,00 mensili a titolo di quota di compartecipazione alla spese di ricovero, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste la memoria presentata dal Comune e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, alla camera di consiglio del 2 luglio 2009, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto, in ossequio al principio personalistico, l'unico obbligato al pagamento deve ritenersi il diretto interessato, senza possibilità di accollare l'onere anche ad altri soggetti, seppur legati allo stesso da stretti vincoli di parentela, per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2009

IL SEGRETARIO